

## RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

(ARTT. 1 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

### A) PREMESSA

La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), la personalità giuridica ad Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di diritto privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Ente acquista una "autonomia patrimoniale perfetta" e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente.

In particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono i seguenti.

### B) PRESUPPOSTI

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla **competenza regionale**.
2. le finalità statutarie dell'Ente devono esaurirsi nell'**ambito territoriale della Regione del Veneto** (da indicare espressamente nello Statuto).
3. **assenza di scopo di lucro** (da indicare espressamente nello Statuto).
4. un patrimonio iniziale, costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a **€ 20.000,00** per le Associazioni e a **€ 70.000,00** per le Fondazioni, come meglio specificato al successivo punto 3.1) della lettera C), relativo alla documentazione da presentare.

### C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. **domanda in bollo** (salve le esenzioni di legge) indirizzata alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- l'indicazione sintetica degli scopi;
- la sede legale;
- il codice fiscale;
- l'ammontare del patrimonio iniziale;
- l'ambito territoriale di operatività;
- il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni;
- l'elenco della documentazione allegata all'istanza.

2. **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo** (salve le esenzioni di legge), di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, codice civile, di seguito c.c.) e del relativo Statuto.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione dell'Ente in forma di atto pubblico e prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento, siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge) del Verbale redatto per atto pubblico notarile registrato, relativo alle ultime modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato.

Nell'ipotesi in cui, trattandosi di Associazioni, l'Ente sia stato costituito con scrittura privata, ai fini del riconoscimento lo stesso Ente deve dare all'atto costitutivo la forma di atto pubblico (art. 14, comma 1, c.c.); in tal caso deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge) dell'atto notarile, registrato, nonché dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante.

3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio iniziale dell'Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali.

3.1 il patrimonio iniziale deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore nel minimo a € 20.000,00 per le Associazioni e a € 70.000,00 per le Fondazioni. Si richiede che una parte corrispondente almeno alla metà (50%) del patrimonio iniziale come appena indicato - e precisamente € 10.000,00 per le Associazioni e a € 35.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta) - sia espressamente destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il patrimonio iniziale deve risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

**Nel patrimonio iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (quali ad esempio: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, anche essi risultanti nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.**

Il patrimonio iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:

- per l'ammontare in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne indichi la parte relativa al fondo di garanzia (50% del totale);
- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione iniziale: perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

4. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività che svolgerà l'Ente e, se trattasi di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato. Si precisa che l'eventuale attività commerciale svolta dall'Ente deve avere natura strumentale e carattere non prevalente e che per la stessa dovrà tenersi contabilità separata, in conformità alla normativa in materia.

5. se trattasi di Associazione di fatto già operativa, copia sottoscritta dal legale rappresentante dei **documenti contabili** approvati, relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.

6. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei **Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni.**

Deve, in ogni caso, essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato.

7. fotocopia di un **documento d'identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

**N.B. si informa che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà direttamente a effettuare d'ufficio la verifica delle iscrizioni:**

- o **per gli Enti che si dichiarano O.N.L.U.S.** (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266), presso l'Agenzia delle Entrate - Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;
- o **per gli Enti che si dichiarano iscritti nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato** (art. 4 legge regionale n. 30 agosto 1993, n. 40), presso la competente Struttura regionale;
- o **per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si dichiarano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.** (deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), presso il C.O.N.I..

#### **D) FONDAZIONE TESTAMENTARIA**

La domanda, in bollo (salve le esenzioni di legge), deve essere presentata alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali - dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della erigenda Fondazione e deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 - 4 - 6 - 7 della lettera C).

Deve, altresì, essere prodotta la seguente documentazione:

- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d'inventario di tutti i beni;
- n. 1 copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, della perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili.
- indicazione degli eventuali eredi legittimari.

## E) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI "IPAB" IN ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

- in via preliminare, deve essere formalizzata apposita istanza alla Struttura regionale competente per la "depubblicizzazione" dell'IPAB, secondo quanto indicato dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.
- una volta emanato il Decreto di depubblicizzazione dell'Ente da parte della predetta Struttura regionale, si potrà procedere alla trasformazione dell'IPAB in Associazione/Fondazione di diritto privato con atto pubblico notarile. In tale atto pubblico notarile dovrà essere indicato che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali l'Ente si farà carico, conservando l'Ente stesso tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima.
- successivamente, dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali - **istanza, in bollo** (salve le esenzioni di legge), sottoscritta dal legale rappresentante, di iscrizione della Associazione/Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, contenente gli elementi di cui alla lettera C), punto 1.  
A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo** (salve le esenzioni di legge), **di trasformazione dell'Ente e del relativo Statuto**, nonché la documentazione di cui alla lettera C), punti 3 (escluso il punto 3.1) - 4 - 6 - 7.  
Si evidenzia che il patrimonio iniziale, da indicare nell'atto pubblico di trasformazione, deve essere costituito dal patrimonio dell'IPAB trasformata, del quale, per i beni immobili, dovrà essere prodotta la relativa perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).  
Qualora si intendano conferire nel patrimonio iniziale altri beni, gli stessi dovranno essere dimostrati da idonea documentazione:
  - per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.
  - per eventuali ulteriori beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

## F) REGOLE

- Per la ricostituzione delle Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i.
- Per la fusione tra più Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013.

## TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

## NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati, nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (*ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000*), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

